R.G.V.G. 7326/2020



Rep. 24/2020

## TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV-FALLIMENTARE

### DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14-TER SS. L. N. 3/2012

Il Giudice designato, dott.ssa Margherita Libri,

rilevato che — con gli avv.ti Monica Pagano e Matteo Marini — ha depositato istanza di liquidazione ex art. 14-ter L. n. 3/2012;

vista la relazione depositata dai professionisti con funzioni di OCC, dott.ri Gianluca Senzacqua e Maria Celeste De Amicis;

visto i propri provvedimenti interlocutori del 20.7.2020 e del 7.9.2020;

viste le integrazioni del ricorso e della relazione dei citati professionisti;

ritenuta la propria competenza ex art. 9 L. n. 3/2012, poiché il ricorrente risiede nel circondario di questo Tribunale;

#### rilevato che:

- il ricorrente è persona fisica in stato di "sovraindebitamento" secondo la definizione di cui all'art. 6, secondo comma, lett. a), L. n. 3/2012;
- il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla l. n.
   3/2012;
- il ricorrente non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, alle procedure concorsuali di cui alla L. n. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, secondo e terzo comma, L. n. 3/2012;
- l'istanza comprende l'inventario del patrimonio dell'istante;
- in base al contenuto della proposta di liquidazione, l'istante pone a disposizione del ceto creditorio il trattamento di fine rapporto e una provvista liquida mensile di €. 288,00;

Bddphrjm f oup!o/!dspopr/15: 8203131!ef r13202303131

SH!o/!843703131

Sf qf st/!o/!35@131!ef rt82@3@131

R.G.V.G. 7326/2020

- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- non si ravvisano, allo stato, atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;
- è stata depositata relazione particolareggiata da parte del professionista con funzioni di OCC che, come richiesto dalla legge, comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che i professionisti con funzioni di OCC hanno indicato in euro 950,00 (a fronte dei 1.115,00 euro indicati dal ricorrente) la somma mensile necessaria al sostentamento del debitore;

ritenuto pertanto opportuno sottrarre tale somma alla procedura concorsuale ex art. 14-ter, sesto comma, lett. b) L. n. 3/2012;


ritenuto, inoltre, di autorizzare il ricorrente all'utilizzo della propria autovettura Fiat Idea – destinata ad essere liquidata al termine della procedura – avendo lo stesso allegato le ragioni per le quali la stessa è indispensabile allo svolgimento dell'attività lavorativa, che comprende anche turni in orario notturno;

P.Q.M.

visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies L. n. 3/2012;

#### DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione dei beni di per l'effetto,



- dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o
  esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte
  dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda (come successivamente integrata) e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale,

# Bddphrjm f oup!o/!dspopr/15: 8203131!ef r13202303131 SH!o/!843703131 Sf qf su/!o/!3503131!ef r13202303131

R.G.V.G. 7326/2020

- d) ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni mobili registrati, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) autorizza il debitore all'utilizzo della propria autovettura Fiat Idea tg. liquidazione al termine della procedura;
- f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett. b), L. n. 3/2012 in euro 950,00 mensili e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter, sesto comma, L. n. 3/2012;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sulla attività svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Giudice dott.ssa Margherita Libri

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Depositato in Cancelleria

3